

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 2 Formazione e Comunicazione

Disciplina per la effettuazione dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario

ANNI 2019/2020

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art.3 - octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie
- VISTO** l'Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);
- VISTO** in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:
"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione."
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;
- VISTO** l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato sulla GURI n. 248 del 24/10/2001 che istituisce il profilo dell'Operatore Socio-Sanitario;
- VISTA** la Legge Regionale 14/04/2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO** l'art.5 della legge 11 gennaio 2018, n.3, con il quale viene istituita l'Area delle professioni socio sanitarie al cui interno è collocato il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;
- RITENUTO** necessario riordinare in maniera organica ed univoca la disciplina inerente i corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario nonché le modalità di organizzazione degli stessi nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** Il proprio D.A. n. 560 del 22.03.2017 "*Nuova disciplina per la effettuazione dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario Anno 2017-2018*";
- RITENUTO** pertanto di dover regolamentare con validità fino al 31.12.2020 i percorsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario;
- RITENUTO** altresì di dovere fare salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n.560/2017 ed in corso di svolgimento;

- RITENUTO** di dovere individuare quali destinatari dei corsi di riqualificazione oggetto del presente provvedimento i soggetti in possesso delle qualifiche conseguite ai sensi di legge, di seguito elencate e ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore ed iniziato entro il 31.12.2019:
- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi tutelari
 - Operatore Socio Assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni.
 - Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili.
- RITENUTO** di dovere altresì ammettere alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziato entro il 31.12.2019 dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio – assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona, nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. n.295 del 26.7.1991, ha una durata pari a 670 ore;
- RITENUTO** di dover ammettere anche i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado;
- RITENUTO** altresì, di dover ammettere anche i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado;
- CONSIDERATO** che dall'analisi qualitativa dei programmi dei corsi realizzati per il rilascio delle qualifiche summenzionate confrontati con il programma formativo dell' Operatore Socio Sanitario e le relative competenze, sono state individuate omogenee aree tematiche che necessitano di integrazione formativa;
- RITENUTO** di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di riqualificazione per tutte le figure professionali summenzionate;
- CONSIDERATO** che per la frequenza ai corsi di riqualificazione per OSS non vanno riconosciuti crediti formativi e lavorativi pregressi;
- RITENUTO** pertanto di dover regolamentare, con validità fino al 31.12.2020, i percorsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario e di attivare i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'Allegato 1 "*Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - 2019-2020*" del presente decreto;
- VISTO** l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9

DECRETA

- ART. 1** Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate con il presente provvedimento vengono regolamentati, con validità fino al 31.12.2020, i percorsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario e sono attivati i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'Allegato 1 "*Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - 2019-2020*", parte integrante del presente decreto, rivolti ai soggetti con le seguenti qualifiche ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore ed iniziato entro il 31.12.2019:
- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi tutelari
 - Operatore Socio Assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni.
 - Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili

- ART. 2** Sono altresì ammessi alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziato entro il 31.12.2019 dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio – assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. 295 del 26.7.1991, ha una durata pari a 670 ore.
- ART. 3** Sono inoltre ammessi i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado.
- ART. 4** Sono inoltre ammessi i soggetti in possesso del Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di studi presso un Istituto Scolastico Statale di II grado.
- ART. 5** Sono fatti salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n.560/17 ed in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- ART. 6** I soggetti che conseguiranno la qualifica di OSS a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio nell'Elenco degli Operatori Socio Sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE, Servizio 2 "Formazione e Comunicazione".
- ART. 7** Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non può essere superiore ad € 1.800,00 pro capite. Sono a carico dell'Ente organizzatore tutti i costi relativi agli oneri assicurativi ed al materiale didattico.
- ART. 8** Possono erogare i corsi di riqualificazione in OSS, le Aziende del SSR, il CEFPAS e gli Enti di formazione pubblici e privati che devono possedere l'accreditamento nazionale o regionale in qualità di provider ECM in regola con gli adempimenti per le rispettive sedi.
- ART. 9** I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.
- ART. 10** E' fatto divieto all'Ente autorizzato ad erogare corsi di riqualificazione in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri Enti di formazione per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa autorizzata con il presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in riferimento ad accordi/contratti relativi ai locali in cui saranno erogate le attività formative fermo restando quanto previsto al punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto.
- ART. 11** È fatto divieto di utilizzare modalità di Formazione a Distanza (FAD) per le attività formative
- ART. 12** I corsi di riqualificazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2001, non possono essere svolti senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Servizio 2 Formazione e Comunicazione.
- ART. 13** La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento, deve essere inviata, almeno 30 giorni prima dell'avvio del

corso, a mezzo posta al seguente indirizzo: Servizio 2 - "Formazione e Comunicazione" – DASOE, Via Mario Vaccaro, 5 – 90145 Palermo ovvero tramite PEC all'indirizzo: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it o brevi manu presso il protocollo generale del Dipartimento.

ART. 14 Ogni Ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento " *Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - 2019-2020*"

ART. 15 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all'allegato 1 comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative ancorchè già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario per il periodo di vigenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web del Dipartimento ASOE

Palermo, 12 marzo 2019

F.to
L'Assessore
(On. Avv. Ruggero Razza)

F.to
Il Dirigente Generale Dip.to ASOE
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

F.to
Il Dirigente del Servizio 2
(Dott. Lorenzo Maniaci)